



Comune di Altamura

Regolamento per l'acquisto di lavori,
servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 e disposizioni in merito
alle commissioni di gara.

CITTA' DI ALTAMURA
(Prov. di Bari)

1420
R.A.
Atto depositato nella Segreteria Comunale
del 16-06-2018 al 01-07-2018
Altamura, il 16-06-2018



Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo Carretta

Sommario

TITOLO I – Principi generali.....	
Articolo 1 - Oggetto.....	
Articolo 2 – Ambito di applicazione e principi comuni.....	
Articolo 3 – Principio di rotazione.....	
Articolo 4 - Micro, piccole e medie imprese.....	
Articolo 5 – Trasparenza.....	
Articolo 6 – Mercato elettronico.....	
Articolo 7 – Determinazione a contrattare.....	
Art. 8 – Responsabile del procedimento.....	
Articolo 9 – Requisiti generali e speciali.....	
Articolo 10 – Controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali.....	
TITOLO II – Affidamenti diretti fino a 40.000 euro.....	
Articolo 11 – Criteri di selezione.....	
Articolo 12 – Preventivi.....	
Articolo 13 - Affidamento.....	
TITOLO III – Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori e inferiore alla soglia UE per forniture e servizi.....	
Articolo 14 – Fasi della procedura.....	
Articolo 15 – Indagine di mercato.....	
Articolo 16 – Avviso di indagine.....	
Articolo 17 – Selezione degli interessati.....	
Articolo 18 – Elenchi.....	
Articolo 19 – Avviso di elenco.....	
Articolo 20 – Durata dell’iscrizione.....	
Articolo 21 – Revisione.....	
Articolo 22 – Approvazione e pubblicità.....	
Articolo 23 – Requisiti.....	
Articolo 24 - Operatori da invitare.....	
Articolo 25 – Procedura negoziata.....	
TITOLO IV – Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.....	
Articolo 26 – Procedura.....	
Titolo V – Il contratto.....	
Articolo 27 – Termine dilatorio.....	

Articolo 28 – Forma del contratto.....
TITOLO VI – Disposizioni speciali per i sevizi di architettura e ingegneria.....
Articolo 29 – Incarichi fino a 40.000 euro.....
Articolo 30 – Incarichi fino a 100.000 euro.....
Articolo 31 – Requisiti speciali.....
Articolo 32 – Contratto.....
Titolo VII – Seggio di gara e commissioni Giudicatrici.....
Articolo 33 – Seggio di gara.....
Articolo 34 – Commissioni Giudicatrici.....
TITOLO VI – Norme finali.....
Articolo 35 - Rinvio dinamico.....
Articolo 36 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità.....

TITOLO I – Principi generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'acquisto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, secondo l'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (di seguito "**Codice**"), nonché le modalità di nomina delle Commissioni di gara, nelle more della entrata in vigore dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice, nel rispetto delle "*Linee guida*" emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione.
2. Gli affidamenti di cui al presente regolamento possono essere effettuati, oltre che con le procedure previste dal presente regolamento, tramite le ordinarie procedure previste dal Codice. In tal caso si applica la disciplina relativa.

Articolo 2 – Ambito di applicazione e principi comuni

1. Il presente regolamento si applica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice:
 - a. nei settori ordinari, inclusi i servizi di architettura e ingegneria;
 - b. nei servizi sociali e altri servizi elencati all'allegato IX del Codice;
 - c. nei settori speciali, in quanto compatibile.
2. Gli affidamenti e l'esecuzione dei lavori di cui al presente regolamento avvengono nel rispetto dei principi di:
 - economicità (uso ottimale risorse);
 - efficacia (congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati);
 - tempestività;
 - correttezza;
 - libera concorrenza;
 - non discriminazione e parità di trattamento;
 - trasparenza e pubblicità;

- proporzionalità;
 - rotazione degli inviti e degli affidamenti;
 - utilizzo dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (con la previsione nella documentazione di gara dei criteri ambientali minimi, ove adottati con D.M. dell'ambiente e del territorio);
- prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse. A tal fine, i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo decisionale per gli affidamenti di cui al presente regolamento, non devono versare in situazioni di conflitto di interesse con i soggetti destinatari degli inviti o dei contratti.
3. Qualora ne venga valutata l'opportunità, nei bandi e inviti per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui al presente regolamento, possono essere inserite le clausole sociali di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 3 – Principio di rotazione

1. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti vengono stabilite le seguenti fasce di importo, determinate, con criteri di proporzionalità, in relazione alle soglie previste dagli art. 35 e 36 del Codice e alle soglie previste dal sistema di qualificazione dei lavori pubblici:

SERVIZI E FORNITURE:

FASCIA 1 – minore di 5.000 euro

FASCIA 2 – tra 5.000 euro e inferiore a 20.000 euro

FASCIA 3 – tra 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro

FASCIA 4 – tra 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro

FASCIA 5 – tra 100.000 e inferiore alla soglia comunitaria

SERVIZI E FORNITURE SERVIZI SOCIALI E ALLEGATO IX:

FASCIA 1 – minore di 20.000 euro

FASCIA 2 – tra 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro

FASCIA 3 – tra 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro

FASCIA 4 – tra 200.00 e inferiore a 400.000 euro

FASCIA 5 – tra 400.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria

LAVORI

FASCIA 1 – minore di 40.000 euro

FASCIA 2 – tra 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro

FASCIA 3 – tra 150.000 euro e inferiore a 258.000 euro

FASCIA 4 – tra 258.000 euro e inferiore a 516.000 euro

FASCIA 5 – tra 516.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro

2. È vietato l'artificioso frazionamento o l'ingiustificata aggregazione della commesse strumentale all'inserimento in una predeterminata fascia ai fini dell'aggiornamento del principio di rotazione;
3. Di norma non possono essere affidatari o destinatari di inviti gli operatori economici che risultano essere stati affidatari o destinatari di invito nell'affidamento immediatamente precedente rientrante nella medesima categoria merceologica o di lavori e nella medesima fascia d'importo.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, qualora dall'analisi del mercato e del contesto di riferimento, si riscontri effettiva assenza di alternative, è consentito il reinvio al contraente uscente o al candidato precedentemente invitato tenuto conto:
 - per il contraente uscente, del grado di soddisfazione maturata nel precedente affidamento;
 - per i candidati precedentemente invitati, non affidatari, dall'aspettativa circa l'affidabilità dell'operatore economico e la sua idoneità a fornire la prestazione con i livelli economici e qualitativi attesi, desunti da precedenti rapporti contrattuali a da altre argomentate circostanze.

Le motivazioni del reinvio devono essere dettagliatamente riportate negli atti di gara, salvo che per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, per i quali può essere consentita sintetica motivazione della determinazione a contrattare.

5. Il principio di rotazione non si applica per gli affidamenti effettuati con procedure ordinarie, o tramite indagini di mercato, qualora non venga operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali operare la selezione.

Articolo 4 - Micro, piccole e medie imprese

1. La stazione appaltante tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Articolo 5 - Trasparenza

1. Tutti gli atti delle procedure normate dal presente sono soggette agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Articolo 6 - Mercato elettronico

1. L'acquisto di servizi e forniture, entro i limiti di cui all'articolo 35 del Codice, avviene facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, oppure avvalendosi di altre piattaforme informatiche.
2. L'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione è ammesso per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 1.000.000 di euro.
3. E' consentita la deroga al comma 1 quando i servizi e le forniture richieste non siano reperibili in tali mercati, nonché per acquisti di valore fino a 1.000 euro.

Articolo 7 - Determinazione a contrattare

1. Le procedure di scelta del contraente prendono avvio, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice e dell' art. 192 del D. Lgs. 267/2000 con la determina a contrarre contenente l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l'importo stimato e la relativa copertura finanziaria,

le condizioni contrattuali, la procedura da seguire e i criteri per la selezione degli operatori e delle offerte.

2. La determinazione a contrattare può essere redatta in forma semplificata, per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, in caso di affidamento diretto o nell'amministrazione diretta di lavori; in tal caso la determinazione a contrattare e di contestuale aggiudicazione indica, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti.
3. La determinazione a contrattare può essere effettuata in forma semplificata nel caso di adesione alle convenzioni Consip o di altro soggetto aggregatore.

Art. 8 – Responsabile del procedimento

1. La stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento che, di norma, per i contratti di servizi e forniture, svolge anche il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il responsabile del procedimento è nominato dal dirigente del servizio che effettua l'acquisto tra i dipendenti in possesso di adeguata professionalità in relazione all'oggetto del contratto. In assenza di nomina il responsabile del procedimento è individuato nel dirigente del servizio che procede all'acquisto.

Articolo 9 – Requisiti generali e speciali

1. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del codice, nonché dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico e finanziarie e tecnico professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, nella determinazione a contrattare.

Articolo 10 – Controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali

1. Per gli affidamenti di importo fino a 5.000 euro, in caso di affidamento diretto:
 - a. gli operatori economici autodichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
 - b. Prima di procedere alla stipula del contratto il responsabile del procedimento consulta il casellario ANAC, verifica il DURC

e la sussistenza dei requisiti di ordine speciale, qualora richiesti.

c. il contratto deve prevedere, in caso di successivo accertamento della carenza dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo per le prestazioni già eseguite, nel limite delle utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva, ove prevista, o in alternativa una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

2. Per gli affidamenti di importo superiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro, in caso di affidamento diretto:

a. gli operatori economici autodichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

b. prima di procedere alla stipula del contratto il responsabile del procedimento consulta il casellario ANAC, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli art. 80, commi 1, 4, 5 lett. b) del Codice, e la sussistenza dei requisiti di ordine speciale, qualora richiesti.

c. il contratto deve prevedere, in caso di successivo accertamento della carenza dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo per le prestazioni già eseguite, nel limite delle utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva, ove prevista, o in alternativa una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

3. Per gli affidamenti di cui ai commi precedenti, nel mese di gennaio dell'anno solare successivo, ciascun servizio sottopone al controllo le dichiarazioni di un campione pari al 10%, arrotondato all'unità superiore, delle dichiarazioni acquisite, determinato tramite sorteggio. Nel caso in cui le verifiche non confermino quanto dichiarato, si procede, qualora possibile alla risoluzione del contratto e all'applicazione delle penali, e alla segnalazione all'ANAC

4. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 20.000 euro, nonché per gli affidamenti effettuati con procedure negoziate,

ristrette o aperte, si procede alle verifiche del possesso dei requisiti previsti dall'art 80 del Codice e degli eventuali requisiti di ordine speciale richiesti, prima della stipula del contratto.

TITOLO II – Affidamenti diretti fino a 40.000 euro

Articolo 11 – Criteri di selezione

1. Il concorrente deve possedere tutti i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice.
2. Inoltre, per forniture e servizi, il concorrente deve possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a. idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo se previsto;
 - b. eventualmente, capacità economica e finanziaria: livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie, oppure può essere richiesto un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale, per singolo sinistro, non inferiore a 2 volte il valore in gara; la richiesta di un fatturato minimo deve essere motivata nei documenti di gara;
 - c. eventualmente, capacità tecniche e professionali: attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro ritenuto assimilabile, nell'anno precedente, oppure il possesso di specifiche attrezzature o equipaggiamento tecnico.
3. Nel caso di lavori, il concorrente deve possedere i requisiti speciali previsti dal Codice e dalle "Linee guida" dell'ANAC.

Articolo 12 – Preventivi

1. Ai fini dell'affidamento, il responsabile del procedimento, anche al fine della valutazione della congruità, procede, ove possibile, alla consultazione di listini, alla comparazione di preventivi di due o più operatori economici.

Articolo 13 - Affidamento

1. Il responsabile del procedimento, con la determinazione semplificata, dà conto:
 - a. del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti richiesti;
 - b. della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
 - c. di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - d. della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - e. del rispetto del principio di rotazione.

TITOLO III – Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori e inferiore alla soglia UE per forniture e servizi

Articolo 14 – Fasi della procedura

1. Il responsabile del procedimento avvia la procedura di acquisto con la determina a contrattare, i cui contenuti sono definiti al precedente articolo 7.
2. La procedura di acquisto si articola in tre fasi:
 - svolgimento dell'indagine di mercato o consultazione degli elenchi per la selezione di operatori da invitare;
 - procedura negoziata tra gli operatori selezionati e invitati;
 - stipulazione del contratto.

Articolo 15 – Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.
2. L'indagine di mercato può sempre essere svolta tramite apposito avviso ovvero tramite consultazione di cataloghi elettronici del

mercato elettronico della pubblica amministrazione o di altre stazioni appaltanti.

3. L'operatore che partecipa all'indagine non matura alcun diritto ad essere invitato alla successiva procedura.
4. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile del procedimento, ed ogni altro dipendente o collaboratore coinvolto, impronta la propria condotta ai principi di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
5. Qualora si utilizzino gli elenchi dei fornitori del mercato elettronico della pubblica amministrazione o di altri soggetti aggregatori, gli operatori da invitare, in possesso dei requisiti speciali richiesti e operanti nel territori di riferimento, sono scelti tramite sorteggio. Nei casi in cui dette piattaforme siano dotate di strumenti di sorteggio automatico il responsabile del procedimento utilizza preferibilmente tali strumenti, salva motivata impossibilità.
6. È vietato nella selezione degli operatori porre limitazioni in base alla localizzazione geografica degli stessi

Articolo 16 – Avviso di indagine

1. L'indagine di mercato è avviata con un avviso pubblicato sul sito web del Comune nella sezione "*amministrazione trasparente*", "*bandi e contratti*".
2. L'avviso è pubblicato per almeno quindici giorni naturali e continui.
3. In caso di urgenza motivata, non imputabile alla stazione appaltante, o quando l'accelerazione del procedimento sia giustificata dalla necessità di conservare finanziamenti da terzi, la cui erogazione sia subordinata al rispetto di precisi cronoprogrammi, il termine può essere ridotto a cinque giorni naturali e continui.
4. L'avviso indica:
 - a. il valore stimato dell'affidamento e gli elementi essenziali del contratto,

- b. i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali richiesti ai fini della partecipazione, applicando l'articolo 9;
- c. il numero minimo ed, eventualmente, massimo di operatori che saranno invitati;
- d. i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, ovvero la previsione che saranno invitati tutti gli operatori interessati;
- e. le modalità per comunicare, con posta elettronica certificata, la manifestazione di interesse da parte dell'operatore economico alla procedura;
- f. il termine entro il quale devono pervenire le manifestazioni di interesse .

Articolo 17 - Selezione degli interessati

1. Qualora l'avviso della indagine mercato abbia previsto un numero massimo di operatori da invitare, il responsabile del procedimento provvede alla preselezione applicando il criterio già specificato nell'avviso, scelto preferibilmente tra quelli di seguito previsti.
 - a. gli operatori sono selezionati per sorteggio, svolto dal responsabile del procedimento alla presenza di almeno due testimoni; gli esiti del sorteggio sono secretati e sottratti all'accesso sino al termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti per evitare che questi abbiano cognizione degli altri operatori invitati.
 - b. allo scopo di favorire le micro, le piccole e le medie imprese, sono selezionati gli operatori economici che hanno registrato il minor fatturato complessivo medio negli ultimi tre esercizi. Gli esiti sono secretati e sottratti all'accesso sino al termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti per evitare che questi abbiano cognizione degli altri operatori invitati.
 - c. allo scopo di favorire imprese di nuova fondazione e le "start up", sono selezionati gli operatori economici iscritti più recentemente nel registro delle imprese presso la CCIAA. Gli esiti sono secretati e sottratti all'accesso sino al termine per la presentazione delle offerte da parte dei

concorrenti per evitare che questi abbiano cognizione degli altri operatori invitati.

Articolo 18 – Elenchi

1. Il responsabile del procedimento ha facoltà di istituire elenchi dai quali può selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 36 del Codice.
2. Gli elenchi sono distinti in base agli oggetti delle prestazioni richieste. Ciascun elenco può essere suddiviso per categorie e fasce di importo.
3. Gli eventuali elenchi istituiti precedentemente all'approvazione del presente regolamento, restano in vigore purché compatibili con le disposizioni vincolanti delle Linee Guida dell'Autorità.

Articolo 19 – Avviso di elenco

1. Il responsabile del procedimento, preferibilmente tra settembre e ottobre, pubblica un avviso all'albo *online* e sul sito web della stazione appaltante nella sezione "*amministrazione trasparente*", "*bandi e contratti*", per almeno trenta giorni.
2. L'avviso indica:
 - a. gli oggetti delle prestazioni richieste agli iscritti nell'elenco;
 - b. l'eventuale suddivisione per categorie e fasce di importo;
 - c. i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali richiesti eventualmente ripartiti per categorie e fasce di importo;
 - d. le modalità per autocertificare i requisiti e per chiedere, con posta elettronica certificata, l'iscrizione;
 - e. il termine entro il quale devono pervenire le domande.
3. Gli operatori che presentano la domanda nel termine sono iscritti a partire dal 1° gennaio successivo o dal diverso termine stabilito nell'avviso. Le domande che dovessero pervenire oltre il termine, saranno valutate in sede di revisione semestrale dell'elenco.

Articolo 20 – Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione negli elenchi è valida a tempo indeterminato, purché l'operatore conservi i requisiti richiesti.
2. La stazione appaltante esclude dagli elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
3. Sono esclusi anche gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Articolo 21 – Revisione

1. Annualmente, il responsabile del procedimento pubblica un avviso, con modalità e contenuti definiti al precedente articolo 19.
2. In sede di revisione, il responsabile del procedimento iscrive gli operatori economici che facciano richiesta nei termini e coloro che abbiano presentato domanda tardiva l'anno precedente e provvede alle cancellazioni applicando i criteri dell'articolo 20.

Articolo 22 – Approvazione e pubblicità

1. Gli elenchi e le revisioni degli stessi sono approvati con determinazione e sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante nella sezione "*amministrazione trasparente*", "*bandi e contratti*".

Articolo 23 – Requisiti

1. Gli operatori economici, che chiedono l'iscrizione nell'elenco, autocertificano il possesso di tutti i requisiti secondo il DPR 445/2000.
2. A norma dell'articolo 36 del Codice, la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti, al termine della procedura negoziata, del solo aggiudicatario.
3. La stazione appaltante ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico iscritto nell'elenco.

Articolo 24 - Operatori da invitare

1. Nel caso sia istituito un elenco, il responsabile del procedimento seleziona gli operatori da invitare alla procedura negoziata applicando il criterio seguente:

gli operatori sono selezionati per sorteggio, svolto dal responsabile del procedimento alla presenza di almeno due testimoni; gli esiti del sorteggio sono secretati e sottratti all'accesso sino al termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti per evitare che questi abbiano cognizione degli altri operatori invitati. Eventuali deroghe a tale criterio, in ragione della particolarità dell'affidamento, dovranno essere debitamente motivate.

Articolo 25 - Procedura negoziata

1. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta con posta elettronica certificata, ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità all'articolo 75, comma 3, del Codice.
2. La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze purché superiore al minimo previsto dall'articolo 36 del Codice.
3. L'invito indica, almeno:
 - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b. i requisiti generali, di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico professionali richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- e. il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f. la misura delle penali;
 - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h. le garanzie richieste;
 - i. il nominativo del responsabile del procedimento;
 - j. la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del Codice, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuterà la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
4. Il termine per la presentazione delle offerte, di norma, tranne nei casi d'urgenza, non è inferiore a quindici giorni.

TITOLO IV – Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro

Articolo 26 – Procedura

1. A norma dell'articolo 36 del Codice, i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro possono essere affidati con procedura negoziata consultando almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi.
2. Per l'esecuzione dell'indagine di mercato, la formazione di elenchi e per lo svolgimento della procedura negoziata, si applicano le disposizioni dei Titoli precedenti.
3. Il concorrente deve possedere adeguata qualificazione SOA¹ per categoria e classifica.

1

Sino all'approvazione delle "Linee guida" dell'ANAC, previste dall'art. 83 co. 2 del Codice, in tema di requisiti e qualificazione per le ditte esecutrici lavori, continua ad applicarsi il sistema di qualificazione SOA e l'art. 90 del DPR 207/2010 per importi fino a 150.000 euro

4. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro il numero degli operatori da invitare è elevato a venti.
5. Per gli affidamenti di cui al comma 4, nella determinazione a contrattare deve essere data adeguata motivazione circa il mancato ricorso alle procedure ordinarie.

Titolo V – Il contratto

Articolo 27 – Termine dilatorio

1. Per la sottoscrizione dei contratti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonché di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria, affidati tramite affidamento diretto o con procedura negoziata, non si applica il termine dilatorio.
2. Per i contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, anche se affidati con procedura negoziata si applica il termine dilatorio di 35 giorni, decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Articolo 28 – Forma del contratto

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
2. Per gli acquisti effettuati sul Mercato della Pubblica Amministrazione costituisce contratto il Documento di Stipula generato con le regole del portale acquistinretepa.
3. Per gli affidamenti di importo fino a 10.000 euro il contratto può essere concluso tramite scambio di corrispondenza firmata digitalmente trasmessa mediante PEC. In ogni caso detta corrispondenza deve riportare la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Per affidamenti di importo fino a 50.000 euro il contratto può essere concluso tramite scrittura privata, in modalità elettronica con firma digitale.
5. Per affidamenti di importo superiore a 50.000 euro il contratto può essere sottoscritto mediante scrittura privata, in modalità elettronica, con firme autenticate dal segretario comunale.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, la disciplina di gara può prescrivere che il contratto sia concluso, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a rogito del segretario comunale.
7. Ai fini della trasmissione dei dati all'Anagrafe Tributaria, le scritture private non autenticate per contratti di importo pari o superiore a € 10.329,14 IVA compresa dovranno essere obbligatoriamente trasmessi al Servizio Contratti e Appalti per l'inserimento nel registro cronologico dei contratti. L'inserimento nel suddetto registro è consentita anche per contratti di importo inferiore.

TITOLO VI – Disposizioni speciali per i servizi di architettura e ingegneria

Articolo 29 – Incarichi fino a 40.000 euro

1. A norma dell'articolo 31 comma 8 del Codice, gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo, o altri servizi tecnici nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto del responsabile del procedimento, di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.
2. Ai fini dell'affidamento, il responsabile del procedimento, anche al fine della valutazione della congruità, procede alla determinazione del corrispettivo secondo la vigente normativa.
3. Il ribasso sull'importo della prestazione è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la prestazione.

Articolo 30 – Incarichi fino a 100.000 euro

1. A norma dell'articolo 157 comma 2 del Codice, gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo, o altri servizi tecnici di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati con procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi.
2. Per l'esecuzione dell'indagine di mercato, la formazione di elenchi e per lo svolgimento della procedura negoziata, si

applicano le disposizioni del Codice e delle linee guida ANAC n. 1 e n. 4 e, per quanto pertinenti e non diversamente previsto dal presente Titolo, le disposizioni dei Titoli precedenti.

3. A norma dell'articolo 95 del Codice, il contratto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 31 – Requisiti speciali

1. Il prestatore di servizi di architettura e ingegneria deve possedere tutti i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice.
2. Il prestatore di servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici deve possedere i requisiti di cui all'art. 83 comma 3 del Codice, nonché quelli derivanti dall'ordinamento delle professioni e da normative specifiche relative ad alcune prestazioni. Per incarichi di importo inferiore a 40.000,00 e fatte salve diverse determinazioni relative alla singola procedura, affidati tramite affidamento diretto o procedura negoziata, i suddetti requisiti sono da intendersi sufficienti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.
3. Il responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia ed al valore della prestazione richiesta, stabilisce i requisiti minimi che il prestatore di servizi di architettura e ingegneria deve possedere per accedere all'indagine di mercato, all'elenco e alla procedura negoziata per incarichi di importo pari o superiori a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro. Il responsabile sceglie tra i criteri seguenti:
 - a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione dell'avviso o l'invio dell'invito, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara;
 - b) l'espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra una e due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

- c) lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- d) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
- e) per società di professionisti e società di ingegneria, numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio.
- f) L'espletamento di prestazioni e servizi di ingegneria e di architettura e di altri servizi tecnici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo dei lavori per ogni classe e categoria pari ad almeno 800.000 euro negli ultimi dieci anni oppure ad almeno 400.000,00 euro negli ultimi cinque anni. Per l'utilizzo degli elenchi nelle procedure negoziate si potrà applicare tale criterio in relazione alla sola classe e categoria dei lavori prevalente in termini di importo o di

rilevanza, o ad una o più classi e categorie di lavori tra quelle cui si riferiscono i servizi da affidare;

- g) L'espletamento di prestazioni e servizi di ingegneria e di architettura e di altri servizi tecnici relativi a lavori appartenenti ad una o più classi e categorie di cui alle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo totale di lavori pari almeno a 800.000 euro negli ultimi 10 anni oppure a 400.000 euro negli ultimi cinque anni;
- h) L'espletamento di prestazioni e servizi di ingegneria e di architettura e di altri servizi tecnici per un importo totale della prestazione pari ad almeno 40.000 euro negli ultimi dieci anni oppure a 20.000 euro negli ultimi cinque anni.

Articolo 32 – Contratto

1. Per incarichi fino a 40.000 euro, il contratto è stipulato con corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di lettere sottoscritte digitalmente con posta elettronica certificata, ovvero mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente.
2. Per valori superiori, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente.
3. E' esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni.

Titolo VII – Seggio di gara e commissioni Giudicatrici

Articolo 33 – Seggio di gara

1. L'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti alle procedure di gara è svolto da un apposito seggio di gara;
2. Il seggio di gara di cui al comma precedente, è composto dal Responsabile Unico del Procedimento che assume la funzione di

Presidente, da due dipendenti della stazione appaltante con funzione di testimoni e da un segretario verbalizzante.

3. Il ruolo di segretario verbalizzante può essere assunto da uno dei due testimoni.
4. Qualora la gara non si esaurisca in un'unica seduta, non risulta necessaria la ricomposizione del seggio nella medesima composizione iniziale, ad eccezione del Presidente;
5. Qualora la gara sia aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, il seggio di gara procede anche all'esame delle offerte economiche.
6. L'eventuale esclusione dei concorrenti dalla gara viene disposta dal Presidente del seggio di gara.
7. Compete al Responsabile Unico del Procedimento la verifica della congruità delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 97 e seguenti del Codice, che potrà, eventualmente avvalersi di apposita commissione.
8. Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, interamente svolte sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il RUP procede autonomamente all'esame della documentazione amministrativa e alla valutazione dell'offerta economica, essendo interamente tracciate dalla piattaforma MEPA le operazioni svolte.

Articolo 34 – Commissioni Giudicatrici

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici e costituisce disciplina transitoria e temporanea.
2. Nel caso di gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte tecniche ed economiche sono valutate da una commissione giudicatrice, appositamente nominata, composta, di norma da tre componenti compreso il Presidente e di un segretario verbalizzante; in casi di particolare complessità, debitamente motivati, la commissione può essere composta da cinque componenti compreso il Presidente e da un segretario verbalizzante.

3. L'incarico di presidente è assunto ai sensi del vigente art. 107 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare.
4. Di norma i componenti della commissione, sono selezionati, tramite sorteggio, tra i dirigenti e i dipendenti esperti della stazione appaltante aventi specifiche competenza nel settore oggetto della gara.
5. Nel caso in cui nell'organico della Stazione Appaltante non siano presenti soggetti in possesso della competenza necessaria in merito all'oggetto dell'affidamento, i componenti sono scelti, tramite sorteggio, da rose di candidati forniti da altri Enti Locali, da ordini professionali, ovvero da istituti di formazione universitaria, o acquisiti tramite avviso di disponibilità nel quale siano indicati i requisiti richiesti.
6. Nel caso di nomina di componenti esterni, la determinazione di nomina della commissione giudicatrice, stabilisce il compenso massimo da corrispondere ai commissari nonché le modalità di determinazione dello stesso.
7. I componenti della commissione giudicatrice, incluso il segretario, devono rendere la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi in relazione alla gara in esame.
8. Qualora la commissione, durante i propri lavori, verifichi la necessità di procedere all'esclusione di uno o più concorrenti, segnala la circostanza al Responsabile Unico del Procedimento, il quale provvederà all'eventuale esclusione;
9. La commissione giudicatrice, al termine dei lavori, approva la graduatoria di gara e formula la proposta di aggiudicazione, fatte salve le verifiche del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla congruità dell'offerta.
10. Il Responsabile del procedimento potrà avvalersi, per l'esame della congruità delle offerte, dell'ausilio della commissione giudicatrice.
11. Ai componenti esterni spetta un compenso lordo comprensivo di tasse, contributi e rimborsi spese pari agli importi minimi stabiliti dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 12/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 16/4/2018.

TITOLO VI – Norme finali

Articolo 35 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali, regionali o di linee guida vincolanti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Articolo 36 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del deposito nella segreteria comunale, ai sensi dell'art. 34 commi 2 e 3 dello Statuto Comunale.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questa stazione appaltante che siano in contrasto con il presente.
3. Il presente è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante a tempo indeterminato.